

## GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, in analogia a quanto stabilito dal DPR 122/ 2009 per la valutazione degli apprendimenti.

*Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.*

- gli INDICATORI sotto descritti per ogni fascia di VALUTAZIONE debbono sussistere a larga maggioranza

### VOTO 10

#### MOTIVAZIONE

- Ha tenuto un comportamento eccellente, per osservanza del Regolamento scolastico, responsabilità e correttezza
- Ha frequentato assiduamente le lezioni
- Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/o di Istituto.
- Ha mostrato rispetto per tutte le componenti della scuola (tutti i docenti indistintamente e personale ATA), sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un elemento esemplare e trainante del gruppo classe
- Ha conseguito riconoscimenti nell'area dell'eccellenza

### VOTO 9

#### MOTIVAZIONE

- Ha tenuto un comportamento sempre corretto.
- Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola e i beni comuni
- Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza
- Ha partecipato attivamente al dialogo educativo rendendosi disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi

### VOTO 8

#### MOTIVAZIONE

- Ha tenuto un comportamento generalmente corretto .
- Qualche caso di richiamo verbale o di non puntualità nell'assolvimento degli impegni scolastici.
- Ha frequentato le lezioni in modo abbastanza regolare

- Ha partecipato alle attività del gruppo classe

#### VOTO 7

##### MOTIVAZIONE

##### Anche in assenza di nota disciplinare

- Ha mostrato un comportamento non sempre coerente con le regole della comunità scolastica
- Ha assunto comportamenti non sempre corretti nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola.
- Ha mostrato una frequenza non sempre assidua.
- Non ha sempre mostrato responsabilità nell'assolvimento dei compiti scolastici
- Ha riportato ammonizioni verbali e/ o sanzione disciplinare.
- Il voto **sette** è dato in presenza di sanzione disciplinare, cui non sia seguito adeguato ravvedimento,
- Il voto sette può essere attribuito, anche in assenza di sanzione disciplinare, per comportamenti scorretti e reiterati nel tempo che richiedono ripetuti richiami verbali.
- Il voto sette viene altresì attribuito al termine del secondo quadrimestre nel caso in cui siano già state comminate sanzioni nel primo quadrimestre, ma l'alunno nel secondo quadrimestre non mostra ravvedimento.

#### VOTO 6

##### MOTIVAZIONE

- È stato sospeso per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni
- Ha riportato frequenti ammonizioni verbali e note sul Registro di classe
- Il voto **sei** è dato in presenza di sanzione disciplinare almeno di livello pari (o maggiore) alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia seguito adeguato ravvedimento.
- Il voto sei viene altresì attribuito al termine del secondo quadrimestre nel caso in cui siano già state comminate le sanzioni di cui sopra nel primo quadrimestre, ma l'alunno nel secondo quadrimestre non mostra ravvedimento.

#### VOTO 5 - VOTO 4

Le norme relative alla valutazione del comportamento degli alunni sono stabilite dall'art.7 del DPR 122/2009. Deve essere preceduto da provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità, che abbiano comportato almeno una settimana senza obbligo di frequenza.

In specie per una valutazione inferiore a sei decimi occorre aver presente i commi 2 e 3:

Comma 2.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

- a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
- b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni

Comma 3.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale”.

Si ritiene che per l'attribuzione di una valutazione insufficiente in condotta non sia necessario che le condizioni di cui ai punti a) e b) debbano ricorrere insieme. Il punto a) prevede che l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; o in casi di recidiva, atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. Per questi casi sono previste sanzioni anche superiori a 15 giorni.

Il punto b) si riferisce all'obbligo di frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio; l'obbligo del rispetto, anche formale nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni; comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR medesimo; utilizzo corretto delle strutture, macchinari e sussidi didattici; non arrecare danni al patrimonio della scuola. Pertanto anche questi ultimi comportamenti reiterati possono comportare l'allontanamento temporaneo dalla scuola per periodi anche inferiori a 15 giorni ma ripetuti ed essere sanzionati con un voto insufficiente di comportamento.

A titolo esemplificativo possono essere elencati i seguenti comportamenti:

- Ha commesso reati violando la dignità ed il rispetto della persona umana
- Ha commesso reati che hanno determinato una reale situazione di pericolo per l'incolumità delle persone

Ha commesso atti perseguibili penalmente e sanzionabili, compresa l'occupazione non autorizzata degli spazi comuni

- Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali gravi alle attrezzature scolastiche
- È stato sospeso con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni
- È stato costretto a pagare dei risarcimenti economici e/o a riparare i danni provocati

**Non si è ammessi alla classe successiva, né all'Esame di Stato**

- Questo elenco di criteri non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando la gravità dell'infrazione a quelle sopra indicate.